

INTERNATIONAL TRADE ALERT

CLAUSOLA "NO RUSSIA" E XIII PACCHETTO DI SANZIONI

A partire dal 20 marzo 2024, i contratti di vendita di determinati prodotti sensibili in esportazione verso Paesi terzi dovranno contenere una apposita clausola contrattuale che vieti la riesportazione di tali merci in Russia. È il contenuto dell'**art. 12-octies** del Reg. Ue, 18 dicembre 2023, n. 2878, introdotto nell'ambito del dodicesimo pacchetto di sanzioni economiche voluto dall'Unione europea.

Con l'adozione del Reg. Ue 2023/2878, la Commissione europea ha inteso rafforzare gli strumenti antielusivi, introdotti con i precedenti pacchetti di sanzioni nei confronti della Federazione Russa, al fine di prevenire l'elusione delle sanzioni e di ostacolare il fenomeno della deviazione dei flussi di materie prime e semilavorati strategici. Nello specifico, l'**art. 12-octies** del regolamento introduce l'obbligo per gli esportatori di adottare, all'atto della vendita o altra operazione commerciale verso Paesi terzi (diversi dalla Russia), la

c.d. "**no-Russia clause**", una clausola contrattuale che vieta espressamente la riesportazione di prodotti sensibili. Sono tuttavia esclusi dal campo di applicazione di tale misura i contratti di esportazione verso i Paesi considerati collaborativi dal punto di vista dei controlli e delle restrizioni. I prodotti rientranti in tale categoria sono individuati dagli allegati XI, XX E XXXV del Regolamento Ue 2023/2878, e comprendono beni e tecnologie sensibili, carburanti, armi da fuoco e munizioni. Tale norma si applicherà ai contratti stipulati a partire dal **20 marzo 2024**.



È previsto, inoltre, che i contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023, con esecuzione protratta oltre il 20 dicembre 2024, siano adeguati in senso coerente al divieto. In **deroga** al dettato dell'art. 12-octies, invece, per i contratti stipulati prima del 19 dicembre 2023, eseguibili entro e non oltre il 20 dicembre 2024, non è necessaria la previsione della "no-Russia clause".

In caso di conoscenza di una violazione di tali obblighi contrattuali, l'art. 12-octies, terzo e quarto comma, prevede

un tempestivo onere di segnalazione all'Autorità competente e l'applicazione di rimedi adeguati a contrastare eventuali elusioni.

Si segnala, inoltre, che in data 21 febbraio 2024, la Commissione UE ha raggiunto l'accordo sull'introduzione del **tredecimo pacchetto di sanzioni**, che andrà ad ampliare ulteriormente l'elenco di beni dual-use oggetto di limitazioni, con un'attenzione particolare anche al commercio internazionale dei droni.

CORSO DI AGGIORNAMENTO AEO

CORSO AVANZATO DOGANE

FORMAZIONE IN LIVE STREAMING



ISCRIZIONI APERTE: SEGRETERIA@ARCOMSRL.IT

Milano

Via Torino 15/6
Tel. +39 02 78625150
www.studioarmella.com

Genova

Piazza De Ferrari 4/2
Tel. +39 010 8595200
segreteria@studioarmella.com



International trade alert - febbraio 2024

International trade alert è una rivista fiscale curata dallo **Studio Legale Armella & Associati**, avvocati esperti in diritto tributario e commercio internazionale. Lo Studio Armella & Associati svolge attività di consulenza in materia doganale. Contattaci per ogni approfondimento

I testi e i commenti riportati nelle pagine che precedono, ancorché frutto di un'attenta analisi e valutazione, devono intendersi forniti senza alcuna responsabilità. Copyright riservato. E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

Seguici anche sui Social - Studio Legale Armella & Associati - per essere sempre aggiornato sulle novità